	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 1 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

Istruzione Operativa per la corretta gestione dei rifiuti da parte del personale del settore viabilità

INDICE

1.	Scopo e Campo di Applicazione	2
2.	Norme e Documenti Prescrittivi	2
3.	Termini e Definizioni	2
4.	Modalità operative	4
4.1.	Tipologie di rifiuti e responsabilità per la classificazione.....	4
4.2.	Comportamento verso i rifiuti giacenti sulle strade.....	5
4.3.	Trasporto dei materiali risultanti dalle attività di manutenzione verso le sedi di gestione dei cantieri e valutazione tecnica	5
4.3.1	Casi particolari	6
4.4.	Carico dei rifiuti nei registri.....	6
4.5.	Regole per il deposito temporaneo.....	7
4.6.	Scarico dei rifiuti e trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento	7
4.7.	Dettagli sugli adempimenti Amministrativi.....	8
4.7.1	AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI E SMALTITORI	8
4.7.2	FORMULARI DI TRASPORTO	8
4.7.3	REGISTRI DI CARICO E SCARICO	9
4.7.4	MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)	10
4.8.	Attività di recupero	10
4.8.1	RECUPERO IN REGIME SEMPLIFICATO	10
4.9.	Gestione di "sottoprodotti".....	11

RESPONSABILITA'


	Stesura	Verifica	Approvazione
Ruolo	Dir. Serv. Qualità e Sistemi Ambientali Valentina Beltrame Resp. UO Sistemi di Gestione Daniele Tartari	Dir. Serv. Manutenzione Strade Davide Parmeggiani	Dir. Settore Viabilità Pietro Luminasi
Firma			

LISTA DI DISTRIBUZIONE

- Comitato di Direzione
- Dirigenti Settore Viabilità e Servizio Manutenzione Strade
- Capi Area del Servizio Manutenzione Strade
- Sorveglianti, Cantonieri e UO Officina Macchinario del Servizio Manutenzione Strade

REGISTRO DELLE REVISIONI

Rev n°	Data	Descrizione Revisione
0 - Emissione	26/10/2004	Emissione
1 - Agg.to Normativo	28/09/2009	- Aggiornamento normativo - Aggiornamento della struttura organizzativa - Decisioni operative in merito alla gestione di sottoprodotti e materie prime seconde

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 2 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente Istruzione Operativa è di definire le responsabilità e la modalità per la gestione dei rifiuti prodotti dall'esercizio delle attività di manutenzione della rete stradale provinciale svolta dal Servizio Manutenzione Strade del Settore Viabilità della Provincia di Bologna allo scopo di garantire il corretto svolgimento tutte le attività relative alla gestione rifiuti ed il rispetto delle leggi applicabili con particolare riguardo alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

2. NORME E DOCUMENTI PRESCRITTIVI

- Reg. CE 761/2001 Allegato I § I-A.4.6, I-A3.2, I-A5.2 e Allegato I-B1.
- D.Lgs. 152/2006, parte IV e successive modifiche e integrazioni.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Sedi di gestione dei cantieri: magazzini identificati dal Dirigente del Servizio Manutenzione Strade come luogo di concentramento dei materiali provenienti dalla manutenzione delle infrastrutture; le sedi di gestione dei cantieri possono coincidere con magazzini principali di area o di zona. Ogni sede di gestione dei cantieri ha un proprio **Responsabile della gestione dei rifiuti (RGR)**.

Luogo di produzione dei rifiuti dell'attività di manutenzione strade:

Sono luoghi di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione strade della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 230 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti sedi di gestione dei cantieri:

- Impianto tecnologico di Castelmaggiore;
- Magazzino di Area di Porretta Terme (codice patrimoniale di identificazione I038).

Tali sedi sono infatti luoghi di concentramento dei materiali derivanti dalle attività presso i cantieri. Presso tali sedi viene svolta la valutazione tecnica sui materiali conferiti ai fini dell'individuazione di materiale direttamente e oggettivamente riutilizzabile senza trattamento e della caratterizzazione dei restanti materiali come rifiuti.


Impianto tecnologico: sede operativa del Servizio Manutenzione Strade, situata in Comune di Castelmaggiore, comprendente magazzini, officina, depositi, oltre a strutture destinate all'uso di altri Servizi della Provincia. L'impianto tecnologico è una "sede di gestione" dei cantieri, la principale, del Servizio Manutenzione Strade.

RIT: Responsabile dell'Impianto Tecnologico di Castelmaggiore.

RGR: Responsabile della gestione dei rifiuti. È colui che effettua la valutazione tecnica sui materiali conferiti alle sedi di gestione, compila il registro di carico e scarico, i formulari, acquisisce le autorizzazioni delle ditte incaricate al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. Presso l'impianto tecnologico questa figura coincide con RIT mentre per le altre "sedi di gestione" viene nominato dal Dirigente del Servizio manutenzione strade.

ART. 230 - RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 3 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Si riportano per completezza le seguenti definizioni pertinenti estratte dal Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;

Codice CER: codice a sei cifre attribuito alle diverse tipologie di rifiuto riportate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti;

Rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell' Allegato A alla parte quarta del Dlgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;


Rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186,
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

Sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 4 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1. Tipologie di rifiuti e responsabilità per la classificazione


Ai fini dell'attuazione della presente procedura si ricorda che la normativa classifica i rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti urbani sono smaltiti dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta. I rifiuti speciali sono smaltiti a carico del produttore o del detentore attraverso ditte autorizzate al trasporto e/o allo smaltimento rifiuti.

La tabella seguente indica, in modo indicativo e non esaustivo i rifiuti che possono essere prodotti dalle attività del Servizio Manutenzione Strade della Provincia. L'asterisco indica i rifiuti classificati pericolosi.

Nome del rifiuto	Prod.	Per.	CER
Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	Aree	*	050103
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	C. Tecn.		060503
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Aree	*	080111
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	Cantieri	*	120109
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	C. Tecn.	*	130205
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	C. Tecn.	*	130802
Altri solventi e miscele di solventi	C. Tecn.	*	140603
Imballaggi metallici (1)	Terr.		150104
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	C. Tecn.	*	150110
Filtri dell'olio	C. Tecn.	*	160107
Plastica	Terr.		160119
Componenti non specificati altrimenti	Cantieri		160122
Alluminio (1)	Cantieri		170402
Ferro e Acciaio (1)	Cantieri		170405
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (1)	Cantieri		170904
Carbone attivo esaurito	C. Tecn.		190904
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	C. Tecn.	*	200121
Metallo (1)	Aree		200140
Fanghi delle fosse settiche	Aree		200304
Rifiuti della pulizia delle fognature	Aree		200306
Cemento	Cantieri		170101
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (1)	Cantieri		170302
Rifiuti biodegradabili	Aree		200201
Residui della pulizia stradale	Cantieri		200303
Rifiuti ingombranti	Aree		200307
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	C. Tecn.	*	150202
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose	C. Tecn.		150203

(1) Rifiuti inclusi nell'allegato 1 sub-allegato I del DM 2 Febbraio 2008 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" (ai sensi dall'articolo 214 e 216 del DLgs 152/06 e s.m.i.).

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 5 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

La classificazione dei rifiuti prodotti - ovvero l'assegnazione degli appropriati codici CER (Codice Europeo Rifiuti) è effettuata dai RGR presso le sedi di gestione dei cantieri. Il Servizio Qualità e Sistemi di Gestione del Settore Ambiente della Provincia è a disposizione per eventuale supporto nella applicazione delle leggi ed in particolare per la classificazione del rifiuto.

4.2. Comportamento verso i rifiuti giacenti sulle strade

I rifiuti da spazzamento strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua sono rifiuti urbani e come tali sono gestiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta.

È, altresì, vero che l'obbligo di provvedere alla pulizia delle strade spetta all'ente proprietario ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada). Tuttavia, quando il personale della Provincia trova materiali abbandonati, deve limitarsi a sgombrare la carreggiata in modo da assicurarne la percorribilità delle strade di competenza senza pericolo e darne comunicazione al proprio Capoarea che valuterà azioni eventualmente da intraprendere (es. effettuare la chiamata della ditta responsabile dello smaltimento dei rifiuti urbani per l'area di competenza).

Tali rifiuti possono essere:

- ❑ spostati per liberare la carreggiata. Nel caso si tratti di animali morti o feriti è necessario avvisare la Polizia Provinciale che provvederà ad effettuare la rimozione come previsto dalla normativa vigente;
- ❑ portati al cassonetto per rifiuti urbani più vicino se in piccole quantità¹.

Il personale della Provincia non deve trasportare tali rifiuti presso propri magazzini.

4.3. Trasporto dei materiali risultanti dalle attività di manutenzione verso le sedi di gestione dei cantieri e valutazione tecnica


I materiali risultanti dalla manutenzione delle infrastrutture vengono trasportati dal personale della Provincia con mezzi propri dal cantiere di lavoro (es.: lungo le strade) fino ad una delle sedi di gestione dei cantieri espressamente indicate nella presente procedura dove avverrà la valutazione successiva tecnica a cura di RGR.

Il trasporto di tali materiali dai cantieri fino alle "sedi di gestione", non essendo un trasporto di rifiuti non richiede la predisposizione del Formulário Identificativo Rifiuti.

Per garantire la tracciabilità del trasporto del materiale e semplificare la valutazione tecnica da parte di RGR, il personale che effettua il trasporto compila il modulo "trasporto di materiali verso la sede di gestione dei cantieri di manutenzione strade ai fini della valutazione tecnica di cui all'articolo 230 del DLgs 152/2006 e s.m.i." in cui viene indicato:

- la tipologia di materiale;
- la quantità stimata in metri cubi;
- il luogo di provenienza (SP n. e Km);
- la "sede di gestione" di destinazione;

¹ Mai oltre i 30 Kg.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 6 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

- la data del trasporto.

Eccezionalmente, per necessità organizzative o logistiche, è possibile conferire i materiali presso i magazzini che non sono sedi di gestione e trattenerli in questi luoghi, ma solo per brevi periodi (al massimo 24 ore) e in piccole quantità, prima del trasporto ad una sede di gestione.

I materiali trasportati giunti alle sedi di gestione, sono oggetto di una "valutazione tecnica" che ha lo scopo di identificare i materiali che possono essere direttamente, effettivamente e oggettivamente riutilizzabili senza alcun trattamento (es.: cartelli riutilizzabili). Tale valutazione è condotta da RGR.

I materiali effettivamente e oggettivamente riutilizzabili sono separati dalla restante parte dei materiali, identificati, e riutilizzati come sottoprodotti mentre la restante parte di materiali assume la connotazione giuridica di rifiuti e deve essere caricata nel registro di carico e scarico come specificato al §4.4 secondo le indicazioni "amministrative" presentate al §4.7.2. Presso le "sedi di gestione" dei cantieri, luogo di produzione dei rifiuti, si applicano le norme relative al deposito temporaneo dei rifiuti indicate al §4.5.

4.3.1 Casi particolari


Possono sussistere casi in cui, a differenza della regola generale, sia opportuno effettuare la valutazione tecnica direttamente presso il cantiere o il magazzino locale, nel quale sia stato prodotto il materiale. In questi casi **il responsabile del cantiere e/o il sorvegliante** deve rapportarsi con l'RGR di riferimento per la valutazione direttamente presso il cantiere o il magazzino interessato e per gli adempimenti da attivare ricordandosi che:

- Il rifiuto deve essere affidato ad un trasportatore iscritto all'albo e smaltito / recuperato da un operatore autorizzato;
- deve essere compilato sul posto, prima del trasporto, un formulario come specificato al § 4.7.3,
- il rifiuto portato a smaltimento deve essere "caricato" e "scaricato" nel registro di carico scarico rifiuti presente presso la sede di gestione di riferimento. Nelle note di tale registrazione sarà indicato anche il magazzino locale o il cantiere come luogo di produzione.

4.4. Carico dei rifiuti nei registri

Come indicato nel paragrafo precedente, a seguito della valutazione tecnica, effettuata da RGR, i materiali non riutilizzabili trasportati dai cantieri alle sedi di gestione divengono rifiuti. Tali rifiuti sono speciali e devono essere "caricati" nel registro di carico e scarico rifiuti entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo. In base all'articolo 190 comma 3 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., i registri di carico e scarico del Settore Viabilità – Servizio Manutenzione Strade della Provincia devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione (dei rifiuti), ovvero presso ogni sede di gestione.

Nel caso di necessità tali rifiuti possono essere accumulati in depositi temporanei come descritto nel §4.5.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 7 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

4.5. Regole per il deposito temporaneo

Presso tutte le sedi di gestione RGR tiene sotto controllo il volume dell'accumulo di ogni tipologia di rifiuto (codice CER) e la durata dell'accumulo nei depositi temporanei. In ogni caso i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

I rifiuti con codici diversi sono depositati in luoghi separati. In ogni caso è vietato miscelare diversi codici di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi.


I depositi di rifiuti sono segnalati in modo che sia riconoscibile il tipo di rifiuto a cui sono dedicati. La segnalazione (es.: l'etichetta) deve essere relativa al rifiuto effettivamente contenuto e deve essere visibile e chiaramente leggibile.

I contenitori dovrebbero essere collocati in luogo tale da non costituire intralcio ai movimenti di uomini e mezzi, all'interno dell'area dedicata e devono essere (ragionevolmente) protetti contro urti di varia natura. La pavimentazione dei luoghi destinati al deposito di rifiuti è realizzata in materiali idonei, in funzione del tipo di rifiuto, a contenere eventuali percolazioni ed a proteggere il suolo da contaminazione.

4.6. Scarico dei rifiuti e trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento

Quando i rifiuti si raggiungono i limiti specificati al punto precedente o prima per esigenze organizzate, RGR contatta le ditte autorizzate per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. È sempre opportuno che si acquisisca copia dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al smaltimento / recupero delle ditte identificate. Tale documentazione deve essere acquisita prima dell'emissione del buono d'ordine.

Quando il trasportatore esterno si presenterà presso le sedi di produzione dei rifiuti, prima di affidargli i rifiuti, RGR deve verificare che la targa del veicolo utilizzato sia compresa tra le targhe autorizzate ed elencate nella iscrizione dell'impresa all'Albo dei

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 8 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

gestori rifiuti, sezione regionale. Inoltre deve verificare che il destinatario sia in possesso di autorizzazione in corso di validità per lo specifico codice CER da smaltire.

Per i rifiuti soggetti ad ADR, RGR si accerta del possesso del patentino ADR da parte del conducente e della validità del certificato di approvazione del veicolo.

Contestualmente all'allontanamento del rifiuto RGR compila, eventualmente con l'aiuto del trasportatore, i formulari per il trasporto trattenendo la prima copia (vedi §4.7.3 per i dettagli).

Entro 10 giorni lavorativi RGR registra lo "scarico" del rifiuto nel registro di carico e scarico (vedi §4.7.2 per i dettagli).

4.7. Dettagli sugli adempimenti Amministrativi

4.7.1 AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI E SMALTITORI

RGR ha il compito di accertare che le aziende che la Provincia incarica della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti soddisfino tutte i requisiti prescritti dalla legge richiedendo, prima dell'emissione del buono d'ordine, copia aggiornata della autorizzazione, dell'iscrizione all'Albo dei Gestori dei Rifiuti (con la copia dei versamenti per l'iscrizione) completa dell'indicazione dei codici autorizzati e delle targhe degli automezzi autorizzati. A questi fornitori RGR richiede l'invio degli aggiornamenti relativi alle autorizzazioni, e all'iscrizione. I documenti autorizzativi vengono conservati da RGR in modo da poter controllare le targhe dei camion che entrano all'Impianto e l'idoneità dell'impianto di conferimento finale dei rifiuti.

4.7.2 FORMULARI DI TRASPORTO


La responsabilità dell'emissione dei formulari per i rifiuti è di RGR. Il formulario, che può anche essere fornito dal trasportatore deve:

- essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello previsto dalle normative vigenti;
- numerato progressivamente (anche con prefisso alfabetico di serie) e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle CCIAA, facendo attenzione che la vidimazione apposta sulla prima copia risulti chiara e leggibile anche sulle tra pagine a ricalco;
- registrato sul registro IVA /acquisti (ovvero su tale registro dovrà essere annotata la fattura di acquisto del formulario dalla quale siano evidenti gli estremi numerici e seriali del formulario). La registrazione deve avvenire prima dell'utilizzo del formulario.

Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto come risulta individuato dal codice CER e dalla descrizione. La registrazione dei formulari nel registro di carico scarico permette di stabilire una corrispondenza biunivoca con il formulario di trasporto relativo allo smaltimento in questione.

Nel formulario devono essere indicate le informazioni sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario) le modalità di trasporto e la destinazione finale dei rifiuti.

La data di emissione riportata a fianco della "serie e numero" apposto dalle tipografia, è la data di compilazione del formulario (quindi è la stessa per tutte le quattro copie), che può non corrispondere alla data a quella riportata alla voce "data / inizio trasporto" che si riferisce all'ora e alla data di partenza del trasporto.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 9 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

La voce "Descrizione" deve riportare l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di indicarli con il massimo grado di accuratezza, soprattutto in riferimento ai codici assegnati al rifiuto.

Le "Quantità" vanno indicate in Kg o in litri, nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "quantità" può essere espressa come numero delle unità trasportate.

Per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità.

Inoltre se non è possibile per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, conoscere l'esatta quantità del rifiuto è necessario contrassegnare anche la voce "Peso da verificarsi a destino".

Nel caso il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario per vari motivi, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione devono essere riportate nello spazio "annotazioni".

Il formulario viene redatto in quattro copie: la prima, firmata anche dal trasportatore viene trattenuta dalla Provincia di Bologna. Le altre tre vengono affidate al trasportatore che provvederà a consegnarle al recuperatore o allo smaltitore finale che a sua volta le firmerà apponendo la data e l'ora della avvenuta consegna del rifiuto.

Lo smaltitore finale tratterrà una delle tre copie e consegnerà le altre due al trasportatore che ne tratterrà una mentre l'altra la riconsegnerà alla Provincia di Bologna che provvederà ad allegarla alla prima.

Se entro tre mesi dalla consegna del rifiuto al trasportatore non dovesse pervenire la quarta copia, RGR provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia del mancato arrivo del documento.

4.7.3 **REGISTRI DI CARICO E SCARICO**

RGR è responsabile della gestione e della corretta compilazione dei registri di carico e scarico. I registri sono composti da fogli numerati e vidimati. Il registro deve essere completato con i dati della Provincia e col codice fiscale prima della vidimazione, mentre l'ubicazione della sede di gestione può essere indicata successivamente alla vidimazione ma precedentemente alla prima annotazione.

Le annotazioni in carico devono indicare le quantità stimate in metri cubi e devono indicare, nelle "annotazioni", il luogo di provenienza del rifiuto; se il rifiuto è stato prodotto presso la sede di gestione, non servirà annotare nulla; se il rifiuto è prodotto presso un cantiere, considerato che i cantieri sono mobili e distribuiti diffusamente lungo la rete infrastrutturale, deve essere indicata la zona di provenienza.


Le annotazione in scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario da cui sono desunte tutte le informazioni da riportare nei registri. Alla voce "formulario del" deve essere riportato il numero del formulario dei rifiuti trasportati e la data di emissione dello stesso.

Le registrazioni devono avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla relativa operazione.

Se l'annotazione avviene contestualmente allo scarico, la quantità viene stimata e indicata in metri cubi con l'annotazione "peso da verificarsi a destino" e, al ritorno della IV copia del formulario, viene registrata la quantità corretta in Kg.

Se l'annotazione dello scarico avviene al momento del ritorno della IV copia (ciò è possibile quando questa ritorni sempre con immediatezza), la quantità esatta viene direttamente registrata in Kg desumendola dalla IV copia stessa.

I registri vengono conservati da RGR per cinque anni dall'ultima annotazione.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 10 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

4.7.4 **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)**

Nei primi mesi di ogni anno RIT effettua i conteggi definitivi delle quantità di rifiuto smaltite per ciascuna tipologia, ovvero per ciascun codice CER di rifiuto annotato nei registri di carico e scarico dell'anno precedente e predispone il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Per far ciò RIT deve ricevere per tempo i registri correttamente compilati dalle altre sedi di gestione che saranno identificate come unità locali. Il MUD sarà comunque unico per tutto il Servizio Manutenzione Strade e sarà compilato sempre da RIT con l'aiuto del Servizio Qualità e Sistemi Ambientali.

4.8. Attività di recupero

4.8.1 **RECUPERO IN REGIME SEMPLIFICATO**

Alcuni dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività di manutenzione strade rientrano tra quelli inclusi nell'allegato 1, suballegato I del DM 2 Febbraio 2008 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" (ai sensi dall'articolo 214 e 216 del DLgs 152/06 e s.m.i.).

L'attività di recupero può essere gestita in regime semplificato esclusivamente nel rispetto totale di tutte le indicazioni contenute nel DM 02.05.1998, inclusi gli elementi riportati nell'allegato 1 sub I.

Per i rifiuti rientranti nell'allegato 1 sub I del DM 05.02.1998, il dirigente del Servizio Manutenzione Strade può valutare l'opportunità di intraprendere attività di recupero in regime semplificato individuando i luoghi ove svolgere l'attività. Tali luoghi potranno coincidere o meno con "sedi di gestione".


Le attività di recupero potranno consistere in attività R5, recupero di inerti, o in attività R13, messa in riserva prima dell'avvio ad attività di recupero presso terzi. In questo caso dovranno essere rispettati tutti i requisiti previsti dall'allegato VI al DM 05.02.1998 e s.m.i..

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Strade dovrà produrre la dovuta comunicazione alla Amministrazione Provinciale di Bologna.

Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, nulla ricevendo in contrario, l'attività può essere avviata.

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Strade è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni di legge inerenti l'attività di recupero intrapresa.

Il Servizio Qualità e Sistemi di Gestione supporta il dirigente del Servizio Manutenzione Strade per la presentazione della comunicazione e per la verifica del rispetto delle prescrizioni.

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 11 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

4.9. Gestione di "sottoprodotti"

Si riporta la definizione di "sottoprodotto" fornita dall'articolo 183, lettera p), del Dlgs 152/06 e s.m.i..

Sottoprodotto:

sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;

I seguenti materiali prodotti dalle attività di manutenzione strade potrebbero assumere la connotazione di sottoprodotti:

- fresato;
- terre e rocce da scavo.

I capi area possono decidere di classificare tali materiali come sottoprodotti, sottraendoli così alla disciplina dei rifiuti riutilizzandoli tali quali per diversi utilizzi come il ripascimento delle banchine, la chiusura di buche, ecc.

Per poter procedere in tal senso, i capi area, chiedendo l'eventuale supporto del Servizio Qualità e Sistemi Ambientali, devono effettuare una valutazione tecnica.


Considerando che la condizione 1 sia certamente soddisfatta per la natura stessa delle attività di manutenzione, i capi area provvedono in primo luogo a identificare quale sia/no il/i cantieri nel/nei quale/i il materiale verrà effettivamente riutilizzato (dimostrazione della certezza del riutilizzo); ad esempio:

- nel caso di ripascimento di banchine stradali, dovrà essere stata preventivamente individuata la SP lungo la quale realizzare il ripascimento;
- nel caso di realizzazione di rilevati, dovrà essere individuato preventivamente lo specifico cantiere;
- nel caso di realizzazione di piste ciclabili, . dovrà essere stata preventivamente individuata la pista ciclabile ove avverrà il riutilizzo;
- in altri casi, dovranno essere identificati preventivamente i progetti che dimostrano l'effettivo utilizzo del sottoprodotto.

Quindi i Capi Area devono produrre un test di cessione rappresentativo del sottoprodotto che dimostri il rispetto dei limiti previsti dal DM 05.02.1998 e s.m.i.. Per ogni accumulo di sottoprodotto, dovrà essere disponibile un test di cessione rinnovato annualmente.

Se il test di cessione mostra il superamento dei limiti, il materiale deve essere gestito come rifiuto derivante dall'attività dell'appaltatore e dovrà essere gestito in base al contratto in essere.

La valutazione produce una relazione tecnica nella quale si fornisce evidenza delle

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	Pag. 12 di 12 Rev.1 del 28/09/09
Provincia di Bologna	IO_Gestione_Rifiuti_Viabilità_rev1.doc	PG n. 333.633 del 28/09/09 Fasc. n. 2.13/1/09

verifiche sopra descritte e nella quale i Capi Area attestano che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni e da evidenza del valore di mercato del materiale “nuovo” sostitutivo che dovrebbe essere acquistato in caso di mancato riutilizzo. I capi area individuano il luogo di deposito dei sottoprodotti e lo indicano nella valutazione; tale luogo può essere diverso dalle sedi di gestione dei rifiuti.

Per documentare la valutazione tecnica si utilizza il modulo “relazione tecnica sottoprodotti”.

Copia del documento di valutazione tecnica deve accompagnare il materiale in deposito (durante il trasporto e al deposito) e deve essere allegata al progetto dell’opera ove viene riutilizzato.

La valutazione tecnica deve essere completata prima di asportare il materiale dal cantiere. Ove sia disponibile un test di cessione non più vecchio di un anno rappresentativo del materiale di risulta dello specifico cantiere, il test potrà essere riutilizzato.

I sottoprodotti devono essere tenuti in stoccaggio separatamente dai rifiuti che si trovino eventualmente in deposito temporaneo nello stesso luogo.